

SET INFORMATIVO CANE E GATTO - CONTE x ARCAPLANET

(Contratti di assicurazione Rimborso spese veterinarie, Assistenza, Tutela Legale e Responsabilità civile)

DIP- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

DIPA - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO

ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A.

Condizioni di assicurazione e glossario

Informativa Privacy

ASSICURAZIONE CANE E GATTO

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Le coperture di Rimborsi Spese veterinarie e Assistenza, la copertura Tutela Legale Cane e Gatto (Normal o Plus) e la copertura Responsabilità civile sono prestate da Admiral Europe Compagnia de Seguros (AECS).

Prodotti: CONTE x ARCAPLANET

Data realizzazione: 07/01/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sui Prodotti sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi legati al possesso, alla proprietà e all'uso di animali domestici.



Che cosa è assicurato?

PER LE COPERTURE RIMBORSI SPESE VETERINARIE:

- ✓ Il rimborso delle spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico
- ✓ Il rimborso delle spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia

PER LE COPERTURE ASSISTENZA:

- ✓ Spese per ricerca e smarrimento
- ✓ Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone
- ✓ Spese Funerarie
- ✓ Spese Eutanasia
- ✓ Supporto Psicologico
- ✓ Consegna farmaco veterinario
- ✓ Prolungamento soggiorno
- ✓ Check Up Veterinario
- ✓ Network convenzionato
- ✓ Recupero comportamentale cinofilo
- ✓ Annullamento viaggio

PER LA COPERTURA TUTELA LEGALE CANE E GATTO:

Linea Normal

- ✓ Difesa penale per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o contravvenzioni relativi a fatti commessi dall'animale domestico
- ✓ Richiesta risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente e commessi da animali domestici di terzi o subiti dall'animale domestico

Linea Plus (in aggiunta alla Linea Normal)

- ✓ Vertenze contrattuali per l'acquisto di animali domestici, per prestazioni del veterinario, per l'acquisto di prodotti per animali domestici o per servizi di toelettatura

Massimale di Tutela Legale per sinistro senza limite annuo: € 5.000 per Linea Normal e € 10.000 per Linea Plus

PER LA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE:

AECS te e i tuoi Familiari conviventi per i danni che avete involontariamente causato a Terzi e che, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, siete tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per un fatto accidentale causato dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale domestico e che ha provocato:

- ✓ la morte o lesioni personali,
- ✓ il danneggiamento di cose.

AECS risarcisce questi danni anche se hai consegnato temporaneamente l'animale domestico a terze persone, a condizione che queste persone non svolgano per professione l'attività di custodia e/o gestione di animali. All'atto dell'acquisto della Polizza puoi scegliere di assicurarti fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico o fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico.



Che cosa non è assicurato?

PER LE COPERTURE RIMBORSI E SPESE VETERINARIE:

- ✗ Displasia
 - ✗ Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
 - ✗ Malattie pregresse
 - ✗ Cure per infortuni pregressi
 - ✗ Sterilizzazione
 - ✗ Parto naturale
 - ✗ Cure per la sterilità
 - ✗ Dermatiti e Allergie
 - ✗ Neoplasia Recidiva
 - ✗ Addestratore/Educatore
 - ✗ Nutrizionista
 - ✗ Cure psicoterapiche
 - ✗ Vaccini
 - ✗ Rabbia
 - ✗ Spese per microchip
 - ✗ Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
 - ✗ Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
 - ✗ Guerra
 - ✗ Pandemia
- Solo per cane
- ✗ Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
- Solo per gatto
- ✗ FELV – FIV

PER LE COPERTURE ASSISTENZA:

- ✗ dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- ✗ guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ✗ trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
- ✗ partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
- ✗ uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
- ✗ infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza; Inoltre la Società non copre le spese sostenute;
- ✗ per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;



Ci sono limiti di copertura?

! Il contratto prevede alcuni limiti di copertura, scoperti e franchigie per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?"

PER LA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE:

! *Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa*

AECS. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,
- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad AECS di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA. Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, AECS non può fornire la copertura assicurativa.

! *Persone non considerate terzi*

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e qualsiasi parente e/o affine con loro convivente;
- tutti i soggetti assicurati;
- le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.

! *Limiti di età*

Non puoi acquistare questa Polizza per l'animale domestico che, in base a quanto riportato sul libretto sanitario, ha meno di 3 mesi e più di 8 anni al momento della sottoscrizione della Polizza

- ✗ per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenza di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
- ✗ per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
- ✗ per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
- ✗ per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
- ✗ per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- ✗ per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- ✗ per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- ✗ malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- ✗ per Leishmania
- ✗ malattie o difetti fisici di carattere congenito o congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ✗ ernie in genere;
- ✗ prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

PER LA COPERTURA TUTELA LEGALE CANE E GATTO:

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- ✗ Il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- ✗ alla materia fiscale o amministrativa
- ✗ a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ✗ ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- ✗ a fatti dolosi delle persone assicurate
- ✗ a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- ✗ all'attività del contrante come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
- ✗ alla conduzione e gestione dell'animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell'animale obbligatori per legge
- ✗ alla difesa penale per abuso di minori
- ✗ all'adesione ad azioni di classe (class action)
- ✗ a vertenze con AECS

PER LA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE

Sono esclusi i danni:

- ✗ alle cose che tu e i tuoi familiari conviventi avete in consegna, custodia o detenute a qualsiasi titolo;
- ✗ derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- ✗ causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;
- ✗ ad altri animali di tua proprietà o di proprietà dei tuoi familiari conviventi;
- ✗ conseguenti ad uso professionale dell'animale;
- ✗ cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide per eventi verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. La copertura Tutela Legale Cane e Gatto opera per l'Europa. La garanzia Responsabilità Civile, fatto salvo quanto riportato nel paragrafo "Sanzioni internazionali", è valida per Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Inoltre hai il dovere di comunicare, in corso di contratto, gli eventuali cambiamenti che comporterebbero un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione delle prestazioni garantite.
- In caso di sinistro, devi fornire denuncia telefonica entro 3 (tre) giorni dall'evento o da quando ne hai avuto conoscenza.
- In caso di Sinistro per la Responsabilità civile: hai l'obbligo di comunicare per iscritto ad Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato alla stipula della polizza. È facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in rate mensili.
- Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

A discrezione della Compagnia potranno essere accettati pagamenti tramite carta di credito o carta prepagata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza ed effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.
- Il contratto prevede tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

- Hai diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, devi inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della Compagnia **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. ("AECS"), ConTe Assicurazioni - Assistenza Clienti - Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia**, con la quale richiedi l'esercizio di tale diritto e confermi l'assenza di sinistri. A seguito del ripensamento hai diritto alla restituzione del premio. Il diritto di ripensamento non produce effetto qualora sia già avvenuto un sinistro prima della ricezione da parte di AIS della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione.
- Hai diritto a dare disdetta del Contratto comunicando la tua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della Compagnia **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. ("AECS"), ConTe Assicurazioni - Assistenza Clienti - Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia**, oppure tramite PEC all'indirizzo: canegatto@pec.conte.it
- Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo hai la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione - a scelta ed in via prioritaria - ad **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. ("AECS"), ConTe Assicurazioni - Assistenza Clienti - Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia** a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
Oppure:
- per le **COPERTURE RIMBORSI SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA** hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente a **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. (AECS)** con sede legale in Spagna presso Calle Rodriguez Marín, 61, 1ª planta, 28016, Madrid.
- per la **COPERTURA Tutela Legale Cane e Gatto** hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente a **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. (AECS)** con sede legale in Spagna presso Calle Rodriguez Marín, 61, 1ª planta, 28016, Madrid.
- per la **COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE** hai anche la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione direttamente a **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. (AECS)** con sede legale in Spagna presso Calle Rodriguez Marín, 61, 1ª planta, 28016, Madrid.

Ricevuta la comunicazione, ti verrà rimborsata, entro 30 (trenta) giorni, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.



Assicurazione CANE E GATTO

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ConTe Cane e Gatto X Arcaplanet

Data realizzazione: 01/07/2026

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ConTe Assicurazioni: Via della Bufalotta, 374 – 00139, Roma; tel. 06 4523 4523; sito internet: www.conte.it; email: informazioni@conte.it; pec: aecs@legalmail.it. ConTe Assicurazioni è un marchio di proprietà di Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. (AECS)

Le coperture **RIMBORSO SPESE VETERINARIE E ASSISTENZA, TUTELA LEGALE CANE E GATTO e RESPONSABILITÀ CIVILE** sono prestate da:

ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. ("AECS"): è un'impresa di assicurazione appartenente ad Admiral Group plc. ed è iscritta nel registro della Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° C0805; questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es). Sede legale: Madrid (Spagna), Calle Rodríguez Marín 61, 1ª planta, 28016 – Capitale Sociale € 9.015.000. Sede secondaria in Italia: Roma, Via della Bufalotta 374, 00139 – C.C.I.A.A. di Roma n°1553228 – P. IVA n° 97835830155. AECS opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco delle Imprese estere ammesse ad operare in Italia al n° I.00182 disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it). INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto di **ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA de SEGUROS S.A. ("AECS")**, ammonta a € 157,7 milioni; Risultato economico del periodo: € 23,394 milioni. Solvency Ratio: 136%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "AECS Solvency and Financial Condition Report - 31st December 2024", consultabile su <https://www.admiraleurope.com/it/Documenti/>

Ai contratti si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Nei limiti dei massimali indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, a scelta del Contraente, possono essere assicurate le spese per:

- Rimborso spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia con o senza intervento chirurgico
- Rimborso spese veterinarie per visite ed esami dovuti a infortunio o malattia
- Assistenza
- Tutela Legale Cane e Gatto (Linea Normal o Linea Plus)
- Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all'uso di un animale domestico (cane o gatto)

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONE VET & SUPPORT	Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: <ul style="list-style-type: none"> • Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'Animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • L'assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato
OPZIONE VET & CARE	Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione: <ul style="list-style-type: none"> • Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'Animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. • Le prestazioni legate alla Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all'uso dell'animale (Massimale: Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico)

OPZIONE VET SUPPORT & CARE	<p>Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'Animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. L'assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato Le prestazioni legate alla Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all'uso dell'animale (Massimale: Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico)
OPZIONE GOLD+	<p>Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. L'assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato Le prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato tutela legale della Linea Normal Tutela Legale Cane e Gatto Le prestazioni legate alla Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all'uso dell'animale (Massimale: fino a Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico)
OPZIONE PLATINUM+	<p>Assicura, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni Generali di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le Spese veterinarie sostenute in occasione di un ricovero o day hospital dell'animale dovuto a infortunio o malattia, con o senza Intervento chirurgico. Le Spese veterinarie per visite ed esami dovuti ad infortunio o malattia in assenza di intervento e/o ricovero. L'assistenza per prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato. Le prestazioni legate ad eventi della vita dell'animale o dell'Assicurato tutela legale della Linea Normal di Tutela Legale Cane e Gatto Le prestazioni legate alla Responsabilità civile connessa alla proprietà, al possesso, all'uso dell'animale (Massimale: fino a Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico)



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Documento Informativo Precontrattuale.



Ci sono limiti di copertura?

PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER RICOVERO DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON INTERVENTO CHIRURGICO:

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 2000 (eurodueemila) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER RICOVERO DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO:

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 500 (eurocinquecento) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia di € 80,00 (euroottanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto del 15% (quindicipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

PER LA COPERTURA RIMBORSI SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA:

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 150 (eurocentocinquanta) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia di € 50,00 (eurocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

PER LA COPERTURA ASSISTENZA

MASSIMALI E LIMITI per sinistro e per anno assicurativo: Spese ricerca e smarrimento: € 1000,00 (euomille); Presa a carico pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter: euro 50,00 (eurocinquanta) al giorno per un massimo di 6 giorni; Spese funerarie: € 75,00 (eurosettantacinque); Spese per eutanasia: € 100,00 (eurocento); Supporto psicologico: cinque sedute; Prolungamento soggiorno: € 1000,00 (euomille); Annullamento viaggio: € 1.000 (euomille).

PER LA COPERTURA TUTELA LEGALE CANE E GATTO

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

PER LA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE

Puoi scegliere di assicurarti fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico o fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico, a seconda del pacchetto selezionato.

! *Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa*


AECS non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,

- pagare i sinistri
 se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".
 Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.
 Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad AECS di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA. Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, AECS non può fornire la copertura assicurativa.

! Persone non considerate Terzi
 Non sono considerati terzi: a) Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e qualsiasi parente e/o affine con loro convivente; b) tutti i soggetti assicurati; c) le persone che subiscono il danno mentre stanno lavorando o prestando un servizio per te.


! AECS risarcisce ogni danno provocato a Terzi dall'animale domestico applicando una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per Sinistro. Se il danno è provocato da cani di una delle seguenti razze la Franchigia è elevata ad Euro 250,00 per Sinistro: Perro da canapo Majoero; Perro da presa mallorquin; Pastore del caucaso; Pitbull e relativi incroci; Rottweiler; Dobermann; Dogo; Bull Terrier; American Bulldog; Bull Mastiff; Mastino Napoletano.

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Copertura Rimborso spese veterinarie e Assistenza
 Il prodotto è rivolto ai possessori dell'"Arcacard" di Arcaplanet che siano proprietari o possessori o utilizzatori di cani e gatti di qualunque razza che abbiano compiuto 3 (tre) mesi di età e non siano più anziani di 8 (otto) anni o 10 (dieci) anni esclusivamente per il pacchetto Vet&Support, in base alle indicazioni del Libretto Sanitario, riconoscibili tramite microchip per quanto riguarda i cani e, solo nelle regioni nelle quali esso è obbligatorio, riconoscibile tramite microchip per quanto riguarda i gatti.

Copertura Tutela Legale Cane e Gatto
 Il cliente a cui è destinato il prodotto è la persona fisica, che possiede l'"Arcacard" di Arcaplanet, con residenza nella Repubblica Italiana, proprietaria dell'animale domestico cane o gatto, riconoscibile tramite microchip per quanto riguarda i cani e, solo nelle regioni nelle quali esso è obbligatorio, riconoscibile tramite microchip per quanto riguarda i gatti, di età compresa tra i 3 mesi e gli 8 anni, che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, relative alla vita privata dell'assicurato per sinistri connessi alla proprietà dell'animale domestico individuato in polizza (ad esempio: la difesa penale, la richiesta di risarcimento danni, le vertenze contrattuali). Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

Copertura Responsabilità civile
 Il prodotto è rivolto al possessore dell'"Arcacard" di Arcaplanet che intenda proteggersi per i danni o lesioni causati dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale.

 **Quali costi devo sostenere?**

L'acquisto della polizza tramite canegatto.conte.it o tramite call center non prevede costi d'intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri delle coperture Rimborsi Spese Veterinarie e Assistenza, Tutela Legale Cane e Gatto e Responsabilità Civile devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia Admiral Europe Compañia De Seguros esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite posta cartacea all'indirizzo Calle Rodriguez Marín, 61, 1ª planta, 28016, Madrid, o via email all'indirizzo reclami@admiraleurope.com.</p> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>È tuttavia possibile inoltrare un reclamo in merito alla nostra attività oppure a quella dei nostri collaboratori, rivolgendoti ad Admiral Europe Compañia De Seguros ("AECS"), esclusivamente ai seguenti recapiti: tramite email all'indirizzo gestione.reclami@conte.it, oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: ConTe Assicurazioni – AECS – Ufficio Reclami ConTe Assicurazioni – Via Della Bufalotta, 374 – 00139 – Roma. AIS provvederà direttamente alla loro gestione entro il termine massimo di 45 giorni, trasmettendo senza ritardo all'impresa quelli eventualmente ricevuti relativi al comportamento di quest'ultima e dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'Autorità di vigilanza</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

<p>Arbitro Assicurativo</p>	<p>Presentando ricorso: all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. <p>ODR – Online Dispute Resolution: il contraente consumatore può accedere (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) alla piattaforma europea di Risoluzione Online delle controversie (ODR), messa a disposizione dalla Commissione europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione.</p> <p>Il contraente consumatore può utilizzare la piattaforma ODR per risolvere la vertenza con l'aiuto di un organismo di risoluzione delle controversie autorizzato.</p>

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: RIMBORSO SPESE VETERINARIE: 21,25%; ASSISTENZA: 10%; TUTELA LEGALE: 21,25%; RC GENERALE: 12,5%. Detrazione fiscale: non prevista. Tassazione delle prestazioni assicurate: non prevista.

PER QUESTO CONTRATTO LA SOLA IMPRESA AECS DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni Di Assicurazione per le garanzie: Rimborsi Spese veterinarie e Assistenza, Tutela Legale, Responsabilità Civile

GLOSSARIO

NORME GENERALI

RIMBORSO SPESE VETERINARIE	1
SEZIONE 1 – RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO O DAY HOSPITAL, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO	1
SEZIONE 2 – RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA	3
ASSISTENZA BASE E PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO	5
ASSISTENZA BASE	5
TUTELA LEGALE	10
SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?	10
SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	10
SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	11
SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?	11
SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA LA COMPAGNIA?	11
SEZIONE 6 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	12
ALLEGATO NORME DI LEGGE	14
RESPONSABILITÀ CIVILE	17
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE	17

SEZIONE 2 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE.....	18
SEZIONE III – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DELLA COMPAGNIA.....	19
INFORMATIVA PRIVACY	
MUP (MODULO UNICO PRECONTRATTUALE)	

Linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

MODELLO: 07/2026

EDIZIONE: 07/2026

Redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico

ANIA

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI

per contratti semplici e chiari

GLOSSARIO

Ai fini del presente Contratto le Parti attribuiscono alle seguenti parole il significato qui specificato:

Animale / Animale Domestico: Cane o gatto di proprietà dell'Assicurato/Contraente. Deve essere identificabile tramite **Microchip** (obbligatorio per i cani e, per i gatti, solo nelle regioni dove previsto per legge), **tatuaggio** o **libretto sanitario**.

Area riservata: Area dedicata al Contraente sul portale web della Compagnia, accessibile tramite credenziali personali.

Assicurato: La persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione o Contratto: Il contratto definito dall'art. 1882 del Codice Civile, composto da Condizioni, Modulo di Polizza, informative e glossari.

Assistenza: Aiuto tempestivo fornito dalla Centrale Operativa (INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.) in caso di difficoltà.

Carenza (Periodo di): Il periodo durante il quale l'Assicurazione non opera. Se il Sinistro si verifica durante questo periodo la Società non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione e ne assume gli obblighi (es. pagamento del premio).

Contratto a distanza: Il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Costituzione di parte civile: Azione civile di risarcimento promossa dal danneggiato all'interno di un processo penale.

Danno accertato: Danno il cui ammontare viene determinato in base al Contratto, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo eventualmente previsti.

Day Hospital: degenza diurna in struttura veterinaria a seguito di Intervento chirurgico documentata da documentazione veterinaria.

Decisione passata in giudicato: Sentenza divenuta definitiva sulla quale non è più possibile decidere.

Documentazione veterinaria: qualunque documento, cartella clinica o certificato proveniente da Veterinario regolarmente iscritto all'Albo dei medici veterinari presso il relativo Ordine provinciale, contenente i dati identificativi dell'Animale come indicato dal Certificato di Polizza nonché l'anamnesi, i sintomi, la diagnosi, le dimissioni e le eventuali terapie prescritte.

Esecuzione forzata: L'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)

Fase giudiziale: Fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale: Fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita.

Fatto illecito: Azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge

Franchigia: la parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Al momento della determinazione del Danno, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo altre limitazioni previste.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente verificabili.

Intervento Chirurgico: atto o serie di atti con finalità terapeutiche realizzato/a mediante l'uso di strumenti chirurgici e/o specifiche apparecchiature.

Libretto sanitario: documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell'Animale identificato nella Scheda di Polizza. Può essere utilizzato anche come cartella clinica e quindi si possono trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti.

Malattia: Alterazione dello stato di salute non dovuta a infortunio. Si distingue in **improvvisa** o **preesistente**.

Malformazione/Difetto Fisico: Qualsiasi alterazione organica congenita o traumatica o deviazione dal normale assetto morfologico dell'organismo o di un suo organo per condizioni morbose o traumatiche acquisite.

Massimale / Somma Assicurata: la Somma massima che la Società si impegna a pagare in corso di Contratto.

Microchip: Dispositivo di identificazione a radiofrequenza a circuiti integrati o transponder RFID incapsulati in un involucro di vetro. L'impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.

Periodo di tolleranza: Giorni indicati in polizza durante i quali le garanzie restano attive anche se il contraente è in ritardo col pagamento del premio di rinnovo.

Perito: Esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).

Premio: Importo dovuto per l'intera annualità (anche se frazionato) alla conclusione del contratto.

Prescrizione: Estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge

Reati: Si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda

Recesso: Il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto dopo il quattordicesimo giorno dalla conclusione e prima della sua scadenza

Responsabilità contrattuale: La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale

Responsabilità extracontrattuale: La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto

Risarcimento / Indennizzo: Il risarcimento è per i danni ai Terzi; l'indennizzo è la somma pagata all'Assicurato.

Ripensamento: Il diritto di sciogliere unilateralmente il Contratto entro quattordici giorni senza penali e senza dover indicare il motivo, previsto dall'art. 67 *duodecies* comma 1 del D.Lgs. 206/2005.

Rischio: La probabilità che si verifichi un Sinistro.

Scoperto: La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Al momento della determinazione del Danno, si procede alla liquidazione dell'Indennizzo sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo altre limitazioni previste.

Sinistro: L'evento dannoso coperto dall'assicurazione.

Società: AECS è un'impresa di assicurazione appartenente ad Admiral Group plc. ed è iscritta nel registro della Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), che ne regola l'operato, con n° C0805; questi dettagli possono essere verificati sul sito della DGSFP (www.dgsfp.mineco.es). Sede legale: Madrid (Spagna), Calle Rodríguez Marín 61, 1ª planta, 28016 – Capitale Sociale € 9.015.000. Sede secondaria in Italia: Roma, Via della Bufalotta 374, 00139 – C.C.I.A.A. di Roma n° 1553228 – P. IVA n° 97835830155. AECS opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco delle Imprese estere ammesse ad operare in Italia al n° I.00182 disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it).

Spese di soccombenza: Con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte.

Spese di giustizia: Le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese o Spese veterinarie: le spese sostenute dall'Assicurato riconosciute dalla Società nei limiti ed alle condizioni regolate del Contratto.

Tacito Rinnovo: Rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Terzo: Soggetto che subisce un danno di cui l'Assicurato è responsabile.

Vertenza: Conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

NORME GENERALI

1.1 DURATA E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO – DISDETTA

L'Assicurazione ha la durata indicata nel Certificato di Polizza e effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna ad avere efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il Contratto prevede il tacito rinnovo.

Il Contraente ha diritto a dare disdetta del Contratto comunicando alla Compagnia la sua volontà almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale con una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della Compagnia **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. ("AECS"), ConTe Assicurazioni – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia**, oppure tramite PEC all'indirizzo: **canegatto@pec.conte.it**.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere pagato alla Compagnia.

Il pagamento, a discrezione della Compagnia, può essere frazionato mensilmente o su base semestrale ma è dovuto sempre per l'intera annualità. Eventuali oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

I premi, se è stato prescelto un metodo di frazionamento, sono pagati **mediante addebito su carta di credito ovvero con procedura di addebito SEPA DIRECT DEBIT (SDD)**.

Il Contraente, durante l'annualità assicurativa, è obbligato a comunicare tempestivamente alla Compagnia eventuali eventi che possano verificarsi in relazione alla carta di credito utilizzata per il pagamento dei premi oppure al conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD quali, solo a titolo di esempio:

- variazione del numero o della data di scadenza della carta di credito indicata;
- scioglimento del rapporto di conto corrente cui la carta di credito è collegata;
- scioglimento del rapporto di conto corrente sul quale avviene l'addebito SDD;

In ogni caso di mancato addebito di una rata mensile o semestrale si applica quanto indicato all'art. 1) Decorrenza dell'Assicurazione.

1.3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.4 ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio, puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, tu Assicurato devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato, compresa AECS, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile vuole evitare che l'Assicurato, con più assicurazioni a copertura dello stesso Rischio stipulate con diverse compagnie di assicurazione, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di assicurazione di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

1.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER MORTE, CESSIONE, VENDITA DELL'ANIMALE

Se dopo la conclusione del contratto stesso, l'Animale muore, viene ceduto o venduto, la Società ha comunque diritto al pagamento dei premi per l'intera annualità ed il Contratto avrà efficacia fino alla sua scadenza. Non si applica, pertanto, il disposto dell'art. 1896 del Codice Civile.

1.8 RIPENSAMENTO

Il Contraente, a norma dell'articolo 67 *duodecies* del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di "Consumatore" (secondo la definizione di cui all'articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della Compagnia **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. ("AECS"), ConTe. it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o TecnoCenter Talenti), 00139 Roma, Italia**, con la quale richiede l'esercizio di tale diritto di recesso e conferma l'assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Ai sensi dell'art. 67 *terdecies* comma 1 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.

1.9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di "Consumatore" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza

dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso. Si precisa che il Contraente può esercitare detta facoltà anche comunicando tale intenzione ad **Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. ("AECS"), ConTe.it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti), 00139 Roma, Italia** a mezzo lettera raccomandata a.r. Restano fermi tutti i termini e gli effetti del recesso precedentemente descritti.

1.10 TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di AECS si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo

In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari hai l'obbligo interrompere i termini prescrizionali in forma scritta.

Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

1.11 VARIAZIONI CONTRATTUALI

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite della Compagnia - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

1.12 FORO COMPETENTE

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

1.13 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

L'art. 5 comma 1 *bis* del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Rimborso spese veterinarie

SEZIONE 1 - SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO O DAY HOSPITAL, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

1.1. OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza, per le Spese sostenute dall'Assicurato in occasione di un ricovero dell'Animale dovuto a Infortunio o Malattia, con o senza Intervento chirurgico.

L'Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le Condizioni, i Massimali, le Limitazioni e le caratteristiche della copertura previste nel Contratto

1.2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITA' - CARENZA

È assicurabile l'Animale di qualunque razza che abbia compiuto 3 (tre) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni o a 10 (dieci) anni per i pacchetti Silver o Silver+, in base alle indicazioni del Libretto Sanitario.

La Società si riserva il diritto di assicurare Animali di età superiore a 8 (otto) anni o a 10 (dieci) anni per i pacchetti Silver o Silver+, in caso di stipula del Contratto per una annualità assicurativa successiva al decorso della prima.

L'Assicurazione non opera per i primi 15 (quindici) giorni dalla data della conclusione del Contratto per infortunio e per i primi 30 (trenta) giorni per malattia.

1.3 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

IN CASO DI RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO

Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:

- onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese;
- rette di degenza, assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, relativi al periodo di ricovero anche in regime di Day Hospital;
- visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 (trenta) giorni precedenti all'intervento chirurgico e nei 30 (trenta) giorni successivi;
- spese veterinarie per ricovero, dovuto a infortunio o malattia, con intervento chirurgico.

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 2000 (euroduecentocinquanta) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia di € 250,00 (euroduecentocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

IN CASO DI RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO

Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:

- visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure
- ricoveri anche in day hospital;

- medicinali, tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 500 (eurocinquecento) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia di € 80,00 (euroottanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto del 15% (quindicipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

1.4 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per le Spese conseguenti a:

- Displasia
- Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
- Malattie pregresse
- Cure per infortuni pregressi
- Sterilizzazione
- Parto naturale
- Cure per la sterilità
- Dermatiti e Allergie
- Neoplasia Recidiva
- Addestratore/Educatore
- Nutrizionista
- Cure psicoterapiche
- Vaccini
- Rabbia
- Spese per microchip
- Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
- Eventi catastrofali quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
- Guerra
- Pandemia

Solo per cane

- Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
- Infortuni occorsi durante la caccia

Solo per gatti

- FELV – FIV

1.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi accedendo alla propria area riservata e caricando i documenti da inviare (es. copia fotostatica della Documentazione Veterinaria, giustificativi di spesa relativi al Sinistro, o qualunque documento avente valore fiscale comprovante il già avvenuto pagamento della spesa indicata) e seguendo le istruzioni lì indicate.

In alternativa l'Assicurato e il Contraente potranno richiedere informazioni sull'apertura del sinistro ad assistenza.canegatto@conte.it

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell'Indennizzo o una sua riduzione.

1.6. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Solo una volta ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati la

Società provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni.

Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della autenticità della documentazione prodotta in copia, la Società si riserva il diritto di richiesta degli originali.

SEZIONE 2 - RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER VISITE ED ESAMI DOVUTI A INFORTUNIO O MALATTIA

2.1. OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo indicato nel Certificato di Polizza, per le Spese sostenute dall'Assicurato in occasione di visite ed esami dovuti a infortunio o malattia.

L'Assicurazione si intende operante in tutto il mondo ferme le Condizioni, i Massimali, le Limitazioni e le caratteristiche della copertura previste nel Contratto.

2.2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ - CARENZA

È assicurabile l'Animale di qualunque razza che abbia compiuto 3 (tre) mesi di età e non sia più anziano di 8 (otto) anni o a 10 (dieci) anni per i pacchetti Silver o Silver+, in base alle indicazioni del Libretto Sanitario.

L'Assicurazione non opera per i primi 15 (quindici) giorni dalla data della conclusione del Contratto per infortunio e per i primi 30 (trenta) giorni per malattia.

2.3 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA

Sono rimborsati dalla Società, entro la Somma Assicurata:

- onorari del veterinario, visite, esami, analisi ed accertamenti diagnostici

MASSIMALE: Il Massimale è fissato in € 150 (eurocentocinquanta) per ciascuna annualità.

FRANCHIGIA: È prevista una Franchigia di € 50,00 (eurocinquanta) per ogni Sinistro indennizzabile.

SCOPERTO: È previsto uno Scoperto del 20% (ventipercento) per ogni Sinistro indennizzabile.

2.4 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per le Spese conseguenti a:

- Displasia
- Malattie e malformazioni congenite o ereditarie
- Malattie pregresse
- Cure per infortuni pregressi
- Sterilizzazione

- Parto naturale
- Cure per la sterilità
- Dermatiti e Allergie
- Neoplasia Recidiva
- Addestratore/Educatore
- Nutrizionista
- Cure psicoterapiche
- Vaccini
- Rabbia
- Spese per microchip
- Infortuni occorsi durante gare e competizioni (ad eccezione dei concorsi riconosciuti da ENCI e ANFI)
- Eventi catastrofici quali Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste
- Guerra
- Pandemia

Solo per cane

- Infortuni occorsi per combattimenti o altre attività proibite per legge
- Infortuni occorsi durante la caccia

Solo per gatti

- FELV – FIV

2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi accedendo alla propria area riservata e caricando i documenti da inviare (es. copia fotostatica della Documentazione Veterinaria, giustificativi di spesa relativi al Sinistro, o qualunque documento avente valore fiscale comprovante il già avvenuto pagamento della spesa indicata) e seguendo le istruzioni lì indicate.

In alternativa l'Assicurato e il Contraente potranno richiedere informazioni sull'apertura del sinistro ad assistenza.canegatto@conte.it.

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell'Indennizzo o una sua riduzione.

2.6 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Solo una volta ricevuta copia fotostatica di tutta la Documentazione Veterinaria e dei giustificativi di spesa debitamente quietanziati la Società provvederà al pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni.

Ai fini di una corretta valutazione del Sinistro o della verifica della autenticità della documentazione prodotta in copia, la Società si riserva il diritto di richiesta degli originali.

Assistenza Base e Prolungamento del Soggiorno

ASSISTENZA BASE

1 ESTENSIONE TERRITORIALE e CONDIZIONE DI ASSICURABILITA'

L'assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Ai fini dell'assicurabilità, si precisa che l'animale domestico deve necessariamente avere un'età compresa tra i 3 mesi e gli 8 anni non compiuti, 10 anni per i pacchetti Silver e Silver+, con possibilità di rinnovo anche oltre gli 8 o i 10 anni per i pacchetti Silver e Silver+; nonché essere stato regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

2 PERIODO DI CARENZA

Si precisa che, a partire dalla data di inizio della copertura, è previsto un periodo di carenza assoluta iniziale di 30 (trenta) giorni.

3 PRESTAZIONI GARANTITE

01 Consulenza Veterinaria d'urgenza

Qualora l'Assicurato necessiti di organizzare una consulenza veterinaria telefonica in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa del proprio animale domestico, e non riesca a reperire il proprio veterinario di fiducia, la Centrale Operativa farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere le informazioni di cui necessita, pur non fornendo diagnosi, e in seguito trasferirà la chiamata al proprio servizio medico veterinario che valuterà, con il consenso dell'Assicurato, se proseguire il colloquio per telefono o passare alla modalità video chiamata, il tutto protetto dal segreto medico.

02 Informazioni Veterinarie

(Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi)

La Centrale Operativa, in caso di sinistro, è a disposizione per fornire informazioni concernenti la vita quotidiana dell'Animale domestico relativamente ai seguenti argomenti:

- indirizzi di cliniche veterinarie;
- indirizzi di veterinari;
- farmacie veterinarie.
- formalità relative a vaccinazioni e tatuaggi;
- segnalazioni di centri di allevamento e addestramento italiani;
- informazioni su residenze e alberghi per animali domestici in Italia;
- informazioni su documenti necessari per viaggi all'Estero;
- obbligatorietà delle vaccinazioni per l'espatrio.

03 Spese Ricerca per Smarrimento

Qualora l'Animale domestico dell'Assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca per tutte le spedizioni organizzate da Organismi di salvataggio civili o militari o da Organismi specializzati pubblici o privati fino a concorrenza del massimale di euro 1.000,00.

04 Presa a Carico Pensione in caso di ricovero del padrone/Pet Sitter

In caso di ricovero dell'Assicurato la Centrale Operativa è a disposizione per fornire assistenza nella ricerca e nella presa a carico di una pensione disponibile ad ospitare l'Animale domestico durante l'assenza per ricovero dell'Assicurato. In alternativa, la Centrale Operativa, d'accordo con l'Assicurato, effettuerà la ricerca di un petsitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato. La prestazione è fornita entro il limite di euro 50,00 al giorno per un massimo di 6 giorni.

05 Spese Funerarie/Eutanasia

La Società prenderà a carico le spese funerarie in seguito ad infortunio o malattia che abbia comportato il decesso dell'Animale domestico entro il limite di euro 75,00.

Saranno altresì coperte le spese relative all'abbattimento terapeutico dell'Animale domestico (sacrificio necessario) qualora queste siano conseguenti ad intervento chirurgico ed a seguito di precisa indicazione del medico veterinario, entro il limite di euro 100,00.

06 Supporto Psicologico

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di assistenza psicologica a seguito del decesso dell'Animale domestico, la Centrale Operativa potrà organizzare una visita con uno specialista.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di 5 (cinque) sedute per sinistro e per anno assicurativo.

07 Consegna Farmaco Veterinario

Qualora l'Assicurato abbia bisogno di reperire urgentemente un farmaco veterinario, conseguentemente a infortunio o malattia improvvisa del proprio Animale domestico e non possa allontanarsi dal quest'ultimo, potrà chiedere alla Centrale Operativa di effettuare la consegna di medicinali, presenti nel prontuario farmaceutico, presso il proprio domicilio (o al luogo in Italia dove questi risiede temporaneamente). La Centrale Operativa provvederà, rispettando le norme che regolano l'acquisto ed il trasporto dei medicinali, ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il luogo in cui si trova l'Assicurato il denaro, la prescrizione e l'eventuale delega necessari all'acquisto, provvedendo poi alla consegna dei medicinali richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive.

La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

08 Prolungamento del soggiorno

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare al proprio domicilio alla data stabilita per malattia improvvisa o infortunio del proprio animale domestico, documentato da idonea certificazione veterinaria, la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei compagni di viaggio fino ad un massimale di €1.000.

09 Check Up Veterinario

Qualora l'Assicurato necessiti di un approfondimento specialistico, all'esito di una manifestazione di disagio psico-fisico dell'animale, la Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un Check Up Veterinario presso le proprie strutture convenzionate, usufruendo di una tariffa convenzionata.

Si specifica che il costo relativo al Check Up resta a carico dell'Assicurato.

Per poter effettuare il Check Up, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Centrale Operativa, scegliere la struttura

sanitaria e successivamente prenotare in proprio la prestazione presso la struttura sanitaria prescelta.
Il Check Up potrà essere effettuato:

- per l'Animale Domestico dell'Assicurato;
- in un'unica soluzione (salvo diversa indicazione da parte della struttura sanitaria);
- una volta l'anno presso le strutture convenzionate;
- completo di ogni esame di seguito riportato: Visita Clinica, Emogramma + Profilo Reticolocitario +Urea, Creatinina, CA, P, NA, K, CL, PROT. TOT., ALB, GLOB, A/G, COL, GLUC. MG, HCO₃, Osmolalità Calcolata, Profilo Sideremico (Ferro, TIBC, UIBC, Saturazione), Elettroforesi Capillare.

10 Network convenzionato

Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, necessiti per il proprio Animale Domestico di una prestazione medica specialistica, di un esame diagnostico, di laboratorio o di un ricovero, la Centrale Operativa fornirà informazioni di carattere medico/sanitario riguardo a:

- singole strutture convenzionate (con indicazione della loro ubicazione);
- prestazioni specialistiche;
- nominativo degli specialisti accreditati e loro reperibilità;
- esami diagnostici;
- ricoveri presso centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati.

Resta inteso che la Centrale Operativa, non provvederà ad effettuare la prenotazione della prestazione ma fornirà una consulenza immediata sulla struttura sanitaria più idonea al caso.

11 Recupero comportamentale cinofilo

Qualora l'Animale Domestico dell'Assicurato manifestasse segnali di disagio o problemi comportamentali, la Centrale Operativa mette a disposizione un rieducatore cinofilo per il recupero comportamentale del proprio cane.
Si specifica che il costo relativo alle sessioni di rieducazione restano a carico dell'Assicurato.

12 Annullamento viaggio

La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate e non rimborsate, trattenute dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea o di navigazione, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) Decesso dell'animale domestico
- b) Intervento chirurgico salvavita dell'animale domestico.

Massimale: €1.000 per sinistro e per anno.

Sono compresi nell'eventuale rimborso delle somme pagate e non rimborsate anche:

- i costi di gestione pratica;
- le *fees* di agenzia;
- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della Polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio.

Per richiedere l'indennizzo previsto dalla garanzia Annullamento Viaggio, l'Assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia del sinistro indicando:

- nome del prodotto ConTe Cane e Gatto (all'oggetto della email/raccomandata)
- tipologia animale (cane o gatto) e la sua data di nascita;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.
- dati anagrafici e codice fiscale dell'Assicurato;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN del conto intestato all'Assicurato;

Fornendo altresì:

- ogni documentazione comprovante l'avvenuta o mancata liquidazione da parte del Tour Operator o dalla Compagnia Aerea o di navigazione;
- copia della prescrizione del medico veterinario contenente la diagnosi, la natura della patologia e le prestazioni relative all'intervento chirurgico salvavita dell'Animale domestico;
- Copia del certificato di decesso dell'Animale domestico.

La denuncia potrà essere inviata tramite email all'indirizzo:

sinistri.travel@axa-assistance.com

oppure tramite raccomandata a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Casella postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto Roma

4 ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente copertura le spese relative:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
 - b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
 - d) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
 - e) uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
 - f) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
- Inoltre la Società non copre le spese sostenute:
- g) per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;
 - h) per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;
 - i) per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;
 - j) per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;
 - k) per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
 - l) per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
 - m) per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;

- n) per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- o) malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- p) per Leishmania.
- q) malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- r) ernie in genere;
- s) prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

5 OBBLIGHI IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per usufruire delle prestazioni l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, al numero telefonico:

800 178463 dall'Italia (numero verde)

Oppure

06 42115436 (linea urbana)

Fornendo le seguenti informazioni:

- numero del Certificato personale di assicurazione (o nome del programma assicurativo);
- tipo di richiesta;
- indirizzo o recapito anche se temporaneo;
- numero di telefono a cui essere rintracciato.

Oppure accedere alla propria area riservata e seguire le istruzioni lì indicate.

Tutela Legale

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.
Principale riferimento: telefono centralino: 045.8290411



SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza AECS, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura:

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che per gli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due casi**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di attivazione dell'arbitro assicurativo, se attivabile e se rispettate le norme di legge
- le spese di indagine.

2. **Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.**

Art. 1.2 – ASSICURATO

L'assicurato è il contraente persona fisica proprietario dell'animale domestico individuato in polizza.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano nell'ambito della vita privata a favore dell'assicurato per sinistri connessi alla proprietà dell'animale domestico individuato in polizza.

Art. 1.4 – GARANZIE LINEA NORMAL

1. **Difesa penale in procedimenti per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o per contravvenzioni relativi a fatti commessi dall'animale domestico di proprietà del contraente.**

2. **Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente per fatti illeciti di terzi commessi da animali domestici, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.** La garanzia opera anche per i danni extra contrattuali subiti dall'animale domestico di proprietà del contraente anche se non commessi da animali domestici.

Art. 1.5 – GARANZIE LINEA PLUS (in aggiunta alla Linea NORMAL)

Vertenze contrattuali relative all'animale indicato in polizza per:

- il suo acquisto
- prestazioni del veterinario
- l'acquisto di prodotti per animali domestici
- servizi di toelettatura.



SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

AECS non garantisce la copertura di:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite

- spese per l'indennità di trasferta
- compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese ripetibili dalla controparte
- spese non concordate con ARAG.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- 1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- 2) alla materia fiscale o amministrativa
- 3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- 4) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- 5) a fatti dolosi delle persone assicurate
- 6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
- 7) all'attività del contraente come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
- 8) alla conduzione e gestione dell'animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell'animale obbligatori per legge
- 9) alla difesa penale per abuso di minori
- 10) all'adesione ad azioni di classe (class action)
- 11) a vertenze con AECS

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano in Europa se in questo territorio avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. L'assicurato o il contraente sono tenuti a comunicare alla Società AECS il sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi o accedendo all'area riservata della Compagnia e seguendo le istruzioni lì indicate.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
5. Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell'Indennizzo o una sua riduzione.

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.**
3. **Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.**
4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo:**
 - **dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza**
 - **del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.**
5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato.**
6. **Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.**
7. **ARAG può pagare direttamente i compensi professionista** dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene **in esecuzione del contratto di assicurazione** e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista
8. **Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.**
9. **Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.**

Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte.

Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione **o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.**
4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in **caso di controversia tra ARAG, e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.**
6. Quando è previsto per legge, il cliente può rivolgersi anche all'arbitro assicurativo.

Art. 5.5 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Ogni spostamento della residenza del contraente va comunicato ad AECS.

L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:

- **per consentire la gestione del sinistro**
- **e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.**



SEZIONE 6 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali
- **trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa nelle vertenze contrattuali; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.**

Per la garanzia vertenze contrattuali per l'acquisto di animali domestici sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa **se le vertenze sono conosciute dall'assicurato dopo la data di efficacia della copertura assicurativa.**

Art. 6.2 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
- la violazione o la presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo [1913](#), indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. (di transazione)

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevenono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. ... omissis ... Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche).

Negoziato assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

Arbitro Assicurativo (AAS): organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi (D.M. n. 2015/2022).

Responsabilità Civile

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

AECS assicura te e i tuoi Familiari conviventi per i danni che avete involontariamente causato a Terzi e che, in quanto civilmente responsabili ai sensi di legge, siete tenuti a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per un fatto accidentale causato dalla proprietà, dal possesso, dall'uso dell'animale domestico e che ha provocato:

- la morte o lesioni personali,
- il danneggiamento di cose.

AECS risarcisce questi danni anche se hai consegnato temporaneamente l'animale domestico a terze persone, a condizione che queste persone non svolgano per professione l'attività di custodia e/o gestione di animali

Attenzione!

la Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "limitazione delle Garanzie" della Sezione II.

La Garanzia è valida solo se hai la proprietà e/o la custodia/gestione dell'animale domestico in ottemperanza alle normative vigenti.

Massimale

Puoi scegliere di assicurarti **fino alla concorrenza della somma di Euro 250.000,00 per Sinistro e per animale domestico o fino alla concorrenza della somma di Euro 500.000,00 per Sinistro e per animale domestico.**



Dove valgono le garanzie?

ART 2- ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia Responsabilità Civile, fatto salvo quanto riportato nell'art. "Sanzioni internazionali", è valida per Sinistri che si verificano in tutti i paesi del mondo.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

ART 3 - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

La Garanzia Responsabilità Civile ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza **se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati**, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza stesso.

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

ART 4 - ESCLUSIONI

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Sono esclusi i danni:

- a) alle cose che tu e i tuoi familiari conviventi avete in consegna, custodia o detenete a qualsiasi titolo;
- b) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- c) causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;
- d) ad altri animali di tua proprietà o di proprietà dei tuoi familiari conviventi;
- e) conseguenti ad uso professionale dell'animale;
- f) cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.



Ci sono limiti di copertura?

ART 5 - EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA

Le "Sanzioni Internazionali" indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da:

- i) Nazioni Unite;
- ii) (Unione Europea;
- iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
- iv) Regno Unito e
- v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Admiral Europe Compañía de Seguros S.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.

ART 6 - LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

• PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) Il coniuge/convivente more uxorio/partner dell'unione civile, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati e qualsiasi parente e/o affine con loro convivente;
- b) tutti i soggetti assicurati;

c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.

• **FRANCHIGIA**

AECS risarcisce ogni danno provocato a Terzi dall'animale domestico applicando una Franchigia assoluta di Euro 150,00 per Sinistro.

Se il danno è provocato da cani di una delle seguenti razze:

- Perro da canapo Majoero,
- Perro da presa mallorquin, Pastore del caucaso,
- Pitbull e relativi incroci,
- Rottweiler,
- Dobermann,
- Dogo,
- Bull Terrier,
- American Bulldog,
- Bull Mastiff,
- Mastino Napoletano

la Franchigia è elevata ad Euro 250,00 per Sinistro.

Franchigia

Es. 1):

Danno provocato dal tuo gatto al Terzo: Euro 250,00.

AECS paga per intero il danno al danneggiato (Euro 250,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 150,00.

Es. 2)

Danno provocato dal tuo cane di razza Pitbull al Terzo: Euro 500,00;

AECS paga per intero il danno al danneggiato (Euro 500,00) e recupera da te la Franchigia di Euro 250,00.

Es. 3)

Danno provocato dal tuo cane di razza Pitbull al Terzo: Euro 150,00 (quindi una somma inferiore alla Franchigia);

AECS non paga il danno al danneggiato.

• **LIMITI DI ETA'**

Non puoi acquistare questa Polizza per l'animale domestico che, in base a quanto riportato sul libretto sanitario, ha meno di 3 mesi e più di 8 anni al momento della sottoscrizione della Polizza.

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI AECS



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

ART 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società il Sinistro entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi accedendo alla propria area riservata e caricando i documenti da inviare e seguendo le istruzioni lì indicate.

In alternativa l'Assicurato e il Contraente potranno richiedere informazioni sull'apertura del sinistro ad assistenza.canegatto@conte.it.

Se non rispetti gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, puoi perdere il diritto al risarcimento. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

ART 8 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

- **GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA**

AECS assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a tuo nome, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. AECS nomina, se necessario, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti o azioni che spettano a te. **Devi collaborare per permettere la gestione di queste vertenze e devi comparire personalmente in giudizio se la procedura lo richiede. AECS ha diritto di rivalersi su di te del pregiudizio che le deriva se tu non osservi questi obblighi. AECS paga le spese per resistere all'azione promossa contro di te, fino ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed AECS in proporzione del rispettivo interesse.

AECS non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non sono designati da AECS stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.

- **PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO**

AECS, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria, dopo aver verificato l'operatività della Garanzia e dopo aver fatto gli accertamenti del caso, stabilisce il Risarcimento che è dovuto e te lo comunica **AECS pagherà entro 20 giorni da questa comunicazione.**

La moneta con cui verranno corrisposti i risarcimenti è l'Euro. I risarcimenti delle di spese sostenute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea e che non hanno l'Euro come moneta, saranno corrisposti da AECS convertendo in Euro l'importo delle spese stesse. AECS calcola il risarcimento in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui sono state sostenute le spese nel giorno di emissione della fattura.

INFORMATIVA PRIVACY Admiral Europe Compañía de Seguros S.A.U.

Rispettiamo le persone e gli amici a quattro zampe con cui entriamo in contatto e trattiamo con la massima cura tutti i dati personali a cui abbiamo accesso. Per dato personale si intende qualsiasi informazione utilizzabile per identificarti come individuo.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “**GDPR**”) 2016/679, la presente informativa ha lo scopo di fornirti una spiegazione chiara e dettagliata di come, quando e perché raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati.

1. Titolare del trattamento

Rimborso Spese Veterinarie, Assistenza e Responsabilità Civile

Di seguito i riferimenti del Titolare del trattamento dei tuoi dati personali per quanto riguarda i prodotti Rimborso Spese Veterinarie, Assistenza e Responsabilità Civile:

Ragione Sociale: ADMIRAL EUROPE COMPANIA DE SEGUROS S.A.U. (di seguito “**AECS**” o “**il Titolare**”)

Indirizzo: Calle Rodriguez Marin 61, 1° piano, 28016 Madrid, Spagna

Codice Fiscale Spagnolo: A87987822

Di seguito i riferimenti della Filiale in Italia del Titolare:

Indirizzo in Italia: Via della Bufalotta 374, CAP 00139, Roma (RM)

Partita IVA: 97835830155

Indirizzo PEC: admiral@pec.it

Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@conTe.it

AECS è autorizzata dall'Autorità spagnola di regolamentazione del mercato assicurativo (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) con sede a Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid, Spagna. **AECS** è una società appartenente al Gruppo assicurativo **Admiral Group plc** (<https://admiralgroup.co.uk/>) e opera in Italia col marchio registrato “**ConTe Assicurazioni**”.

Tutela Legale

Per quando riguarda il prodotto di Tutela Legale, considerata l'autonomia gestionale ed organizzativa e l'indipendenza nella definizione delle finalità e modalità del trattamento, **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito “**ARAG**” o “**il Riassicuratore**”) ed **AECS** effettuano il trattamento di dati personali ognuno in qualità di autonomo e distinto Titolare del trattamento. **ARAG** è nominato come responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR quando effettua, in nome e per conto del Titolare, la gestione dei sinistri.

In particolare, **ARAG** fornisce in caso di sinistro il link per accedere alla piattaforma e il codice da inserire nella pagina di accesso per confermare la propria identità, previo inserimento del numero di sinistro. All'interno della piattaforma potrai conferire liberamente il consenso al trattamento di dati particolari, nonché scegliere le modalità di comunicazione.

Per le altre informazioni relative ai trattamenti per cui **ARAG** agisce in qualità di autonomo Titolare del trattamento, è possibile consultare l'Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it oppure rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati tramite l'indirizzo servizio.privacy@arag.it

2. Tipologia di dati

La tipologia di dati ai quali il Titolare può accedere è principalmente quella relativa ai **dati personali e finanziari** che vengono forniti per ottenere un preventivo, per la stipula di un contratto, per l'istruzione / gestione e liquidazione di un sinistro.

Per quanto riguarda il funzionamento, la manutenzione e la gestione del sito www.conte.it, è possibile consultare la specifica Informativa Cookie disponibile al link <https://canegatto.conte.it/cookie-policy>. Quando accedi ad altri siti internet o a social media, potresti visualizzare banner o contenuti relativi ai nostri servizi che potrebbero interessarti. Questo è reso possibile grazie ai network esistenti e agli strumenti che vengono messi a disposizione da vari soggetti per favorire una comunicazione commerciale che tenga conto degli interessi e dei bisogni degli utenti (es. *Custom Audience e Targeting*). Queste attività sono svolte da noi e dalle piattaforme coinvolte in qualità di Contitolari del trattamento.

Ai dati da te forniti potrebbero essere associati ulteriori **dati presenti in banche dati pubbliche o private** per valutare l'esattezza delle informazioni raccolte. Potrebbero rientrare in questa categoria anche banche dati accessibili perché diffuse dall'interessato stesso, ad esempio mediante l'utilizzo di servizi di social network, ma solamente in caso tale trattamento sia stato valutato come necessario e/o legittimo.

Il trattamento di eventuali **dati rientranti in particolari categorie**, così come definiti dal GDPR, può avvenire nei limiti delle finalità elencate nel punto 3 della presente Informativa. In questi casi si applicheranno la base legale ai sensi dell'art. 6 GDPR così come di seguito indicato e l'ulteriore base legale ai sensi dell'art. 9 GDPR: in particolare, il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure ogniqualvolta le Autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni.

Qualora ci fornisci **dati riferiti a terzi**, sei tenuto a informare adeguatamente tali soggetti, a garantire la correttezza di tali dati e ad acquisire gli stessi in piena conformità alla normativa vigente. Nel caso siano forniti i **dati di un soggetto interessato minorenne**, la presente Informativa si rivolge al soggetto esercente la responsabilità genitoriale che fornisce i dati stessi.

3. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei tuoi dati personali ha le seguenti finalità:

- **Raccolta di documentazione e informazioni necessarie per la verifica della correttezza e dell'adeguatezza delle informazioni fornite** sia in fase precontrattuale, sia in fase contrattuale. Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Raccolta di documentazione e informazioni necessarie per l'istruzione del sinistro e per l'attivazione dei relativi processi liquidativi propedeutici alla gestione del sinistro stesso**, quali ad esempio l'incarico dei fiduciari. Basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali e l'obbligo legale in caso di dati riferiti a terzi;
- **Adempimento di obblighi normativi/regolatori**, inclusi quelli di natura fiscale, tributaria, amministrativa, contabile e di settore. Base giuridica del trattamento è l'obbligo di legge;
- **Invio da parte di AIS di comunicazioni commerciali, promozioni, materiale pubblicitario, sondaggi relativi a prodotti intermediati da AIS stessa** tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS, posta e/o Area Personale. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato;
- **Invio da parte di AIS**, mediante posta elettronica, **di comunicazioni relative a prodotti simili** a quelli già sottoscritti tramite AIS stessa e **relative alla qualità del servizio offerto**. Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse;
- **Comunicazione e cessione dei tuoi dati personali a società finanziarie e/o assicurative con le quali AIS ha stipulato accordi commerciali per la loro finalità di marketing**, tramite sistemi di chiamata e risposta con operatore, email, SMS e/o posta. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato;
- **Fornire un preventivo seguendo logiche tariffarie definite**. Base giuridica è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Fornire le prestazioni assicurative oggetto della polizza sottoscritta**. Basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione del contratto e l'obbligo di legge;
- **Messa a disposizione dell'Area Personale**, che viene creata a seguito dell'emissione di un preventivo. Base giuridica del trattamento è l'obbligo legale;

- **Prevenzione e contrasto alle frodi assicurative**, anche tramite l'utilizzo di banche dati pubbliche o private come dettagliato al punto 2 della presente Informativa. Il trattamento prevede anche la possibilità di gestire un contenzioso con i danneggiati sia per resistere a ingiuste pretese, sia per contrastare attività fraudolente. Basi giuridiche sono l'obbligo di legge e il legittimo interesse;
- **Adempimento di obblighi normativi/regolatori**, inclusi quelli di natura fiscale, tributaria, amministrativa, contabile e di settore. Rientrano in tali obblighi anche la gestione dei reclami e delle richieste degli interessati ai sensi degli artt. 15–22 GDPR. Base giuridica del trattamento è l'obbligo di legge;
- **Definizione, analisi e modifica del prodotto e delle relative regole di sottoscrizione**. Basi giuridiche sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali;
- **Gestione di rivalse e contenziosi derivanti da un sinistro**. La base giuridica è l'esecuzione di misure contrattuali;
- **In caso di contatto telefonico inbound oppure outbound relativo alla fase di preventivazione e/o gestione del contratto in essere, le chiamate vengono registrate**. Base giuridica del trattamento è l'obbligo legale.

Il Titolare potrebbe utilizzare tecnologie di **Intelligenza Artificiale** per il perseguimento delle finalità sinora descritte. Nel caso in cui tali tecnologie utilizzassero dati personali, il Titolare svolgerà le relative operazioni di trattamento in conformità alla normativa vigente e adottando adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Precisiamo inoltre che, utilizzando gli strumenti messi a disposizione da terzi, qualora accedessi ad altri siti internet, potremmo mostrarti i nostri banner. Questo è reso possibile grazie ai network esistenti e agli strumenti che vengono messi a disposizione da vari soggetti, al fine di favorire una comunicazione commerciale che tenga conto degli interessi e dei bisogni degli utenti.

4. Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento è effettuato tramite mezzi o strumenti elettronici e adottando misure idonee a garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei tuoi dati personali. I dati saranno trattati per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto o agli obblighi di legge in materia di disciplina assicurativa, fiscale e tributaria.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I tuoi dati personali, nei limiti di quanto previsto al punto 4, possono essere comunicati, se richiesto dalla normativa vigente o comunque nell'ambito delle finalità sopra rappresentate al punto 3, a soggetti operanti nell'ambito della catena assicurativa (quali assicuratori, riassicuratori e coassicuratori, ove esistenti) e a società appartenenti al medesimo Gruppo del Titolare.

Inoltre i tuoi dati personali potrebbero essere comunicati a società o soggetti esterni rispetto all'organizzazione del Titolare che abbiano con questi ultimi rapporti contrattuali e a società che forniscono servizi o comunque operano in outsourcing (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società o soggetti che forniscono servizi informatici, amministrativi, ecc...).

Con particolare riferimento a tale categoria di soggetti, ti informiamo che ciascuno di essi è espressamente nominato come responsabile al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR quando agisce in nome e per conto del Titolare. Hai la possibilità comunque di richiedere un elenco aggiornato di tali soggetti, secondo le modalità indicate al punto 6.

In particolare, nel rispetto delle garanzie previste dalla vigente normativa, potrebbe essere necessario trasferire i tuoi dati personali ad altre società del Gruppo o fornitori di servizi situati al di fuori dell'Area Economica Europea. Nel caso in cui il Paese di destinazione dei dati non presentasse un adeguato livello di protezione, adotteremo misure idonee per garantire che i dati godano di una protezione equivalente a quella prevista nell'Unione Europea.

Inoltre i tuoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti nei limiti e nell'ambito delle specifiche competenze legate al rapporto di lavoro quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR. Ad ogni modo, i tuoi dati personali **non sono soggetti a diffusione**.

6. I tuoi diritti e come esercitarli

Ti informiamo che, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l'obbligo di rispondere alle tue richieste in merito ai dati personali che ti riguardano entro un mese dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.

Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare ti informerà di tale proroga e dei motivi del ritardo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se la tua richiesta non dovesse essere gestita, il Titolare provvederà a informarti circa i motivi dell'inottemperanza e della possibilità di inoltrare reclamo a un'Autorità di controllo o di ricorrere in giudizio.

Le informazioni fornite dal Titolare sono gratuite. Tuttavia, se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può, in alternativa:

- addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione, oppure intraprendere l'azione richiesta;
- rifiutare di soddisfare la richiesta. Il Titolare dovrà dimostrare il carattere infondato o eccessivo della richiesta stessa.

Su tua richiesta, il Titolare ti fornirà gratuitamente una copia dei tuoi dati personali oggetto di trattamento. Se richiedi ulteriori copie, il Titolare ti potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenti la richiesta mediante mezzi elettronici e non dai indicazioni specifiche sulla modalità tramite la quale vuoi ricevere i dati richiesti, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.

Qualora il Titolare nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, può richiedere ulteriori informazioni/documenti necessari per confermare l'identità dell'interessato.

Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- Le finalità del trattamento;
- Le categorie di dati personali in questione;
- I destinatari o le categorie di destinatari ai quali i tuoi dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi oppure organizzazioni internazionali;
- Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Le modalità per esercitare il diritto di chiedere al Titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che ti riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- Le modalità per esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo;
- Qualora i dati non siano raccolti direttamente, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Hai il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo e senza impedimenti:

- La **rettifica dei dati personali** inesatti;
- L'**integrazione dei dati personali** incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- La **cancellazione dei dati personali**. Il Titolare ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali nei limiti e nei casi previsti dalla vigente normativa;
- La **limitazione o l'opposizione** al trattamento;
- La **ricezione dei dati personali** in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- La **trasmissione dei dati personali** a un altro Titolare del trattamento.

Per esercitare i diritti sopra elencati e per segnalare potenziali violazioni di sicurezza, puoi presentare richiesta scrivendo ai riferimenti del Titolare oppure contattando il Responsabile della Protezione dei Dati tramite l'indirizzo dpo@conte.it. Hai inoltre il diritto di presentare reclamo all'Autorità di vigilanza competente, qualora lo ritenessi necessario.

7. Aggiornamento e ulteriori informazioni

La presente Informativa potrebbe essere modificata per fornirti informazioni più recenti rispetto ai trattamenti e all'utilizzo dei tuoi dati personali. Ti invitiamo a visitare regolarmente questa sezione per verificare la presenza di aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento della presente Informativa Privacy è stato effettuato a **Luglio 2026**.

